Sentenza

n. 38 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63047** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 12 settembre 2023 e proposto dal Sig. **-** (C.F. -), nato a - e residente a -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Bava (C.F. BVANDR64L24D969O, PEC: avv.andreabava@certmail-cnf.it) del Foro di Genova e Andrea Quadrini del Foro di Firenze (C.F. QDRNDR79P29D612A, PEC: andrea.quadrini@firenze.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo in Firenze, Via Circondaria n. 56/1, come da procura in atti;

contro

- **INPS** (C.F. 00787505587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Belfiore n. 28/a, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti

indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 – celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l'Avv. Andrea Quadrini per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2023 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dal 23 novembre 2021.

In via istruttoria, il ricorrente chiedeva disporre la "*procedura di verificazione che confermerà la sottovalutazione da parte dell'organo tecnico dell'amministrazione*".

A sostegno delle predette conclusioni il Sig. -rappresentava di aver subito "*trauma frontale non commotivo; distorsione colonna cervicale, contusione ginocchio sinistro*" in occasione di un incidente automobilistico occorso alla volante della Polizia dello Stato, di cui era il "capo equipaggio", in data 28 novembre 1992.

La conseguente infermità veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto dell'8 giugno 1998, con l'ascrizione alla Tab. A, VIII categoria, in misura massima.

Tuttavia, nel mese di marzo 2023 INPS rigettava la domanda di pensione privilegiata ordinaria, in quanto all'esito della visita da parte della Commissione di Verifica, l'infermità "*pregresso politrauma contusivo distorsivo cranio cervicale e del ginocchio sinistro con meniscopatia mediale*" come "*non ascrivibile*".

Pertanto il Sig. -adiva questa Corte per veder riconosciuto il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

II. In data 9 febbraio 2024 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo il rigetto integrale del ricorso per infondatezza nel merito, in relazione alle conclusioni della Commissione Medica di Verifica di Firenze formalizzate nel verbale Mod. BL/B n. 18643 del 15 marzo 2023 nel senso della non ascrivibilità dell'infermità "*pregresso politrauma contusivo distorsivo cranio cervicale e del ginocchio sinistro con meniscopatia mediale*" ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

In subordine, "*nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto alla pretesa liquidazione della pensione di privilegio*", INPS chiedeva di "*disporre la previa deduzione nella misura di legge di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di equo indennizzo*".

III. All'odierna udienza l'Avv. Quadrini per il ricorrente e l'Avv. Micheli per INPS concludevano come in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del Sig. -a conseguire una pensione privilegiata ordinaria in

relazione all'infermità "*pregresso politrauma contusivo distorsivo cranio cervicale e del ginocchio sinistro con meniscopatia mediale*", pacificamente riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma ritenuta non ascrivibile alla Tabella A dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze (verbale Mod. BL/B n. 18643 del 15 marzo 2023), mentre in precedenza la stessa infermità è stata giudicata ascrivibile alla Tabella A, cat. 8, misura massima, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo (decreto dell'8 giugno 1998).

Il ricorso è infondato.

In particolare, si tratta di un'infermità già riconosciuta ascrivibile alla Tabella A, cat. 8 dalla CMO di Caserta con il verbale del 30 settembre 1995 ai fini dell'equo indennizzo (giudizio poi recepito decreto dell'8 giugno 1998, senza che vi sia stata, tuttavia, l'effettiva erogazione dell'indennizzo medesimo, in quanto l'interessato aveva percepito una somma superiore a titolo dell'indennizzo assicurativo), mentre il successivo verbale della CMO di Caserta del 15 gennaio 2010 era finalizzato agli accertamenti per la diversa infermità "*gastroduodenite erosiva HP*" (poi non riconosciuta dipendente da causa di servizio) e si limitava a prendere atto della precedente infermità politraumatica come già ascritta a Tab. A, cat. 8, senza svolgere ulteriori accertamenti nel merito.

Pertanto, è opportuno evidenziare che l'accertamento del 1998 ai fini dell'equo indennizzo non ha carattere di definitività nell'ambito del presente giudizio, finalizzato all'accertamento del

diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Infatti, occorre tenere presente che il principio dell'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità o lesione ai fini di successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 12 del d.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 (in vigore dal 22 gennaio 2002) e trova la propria giustificazione proprio nella nuova disciplina organica della materia.

Pertanto, nel procedere alla rivalutazione *ex novo* della documentazione amministrativa e sanitaria agli atti, senza essere vincolato alle conclusioni degli organi tecnici intervenuti nel corso degli anni, questo Giudice ritiene che la conclusione circa l'impossibilità di ascrivere alla Tabella A l'infermità "*pregresso politrauma contusivo distorsivo cranio cervicale e del ginocchio sinistro con meniscopatia mediale*" risulti già dall'esame della perizia di parte allegata *sub* doc. 8 al ricorso.

Infatti, il perito di parte ipotizza un'invalidità del 13% per "*il deficit funzionale a carico del rachide*" cervicale che risulterebbe pari ad un quarto della normale articolarità, mentre per "*la menomazione a carico del ginocchio*" sinistro lo stesso individua un'invalidità del 18% (pag. 10 della perizia del Dott. Argento *sub* doc. 8 al ricorso).

Trattandosi di due lesioni con la percentuale di invalidità inferiore al 20%, singolarmente risulterebbero ascrivibili

ciascuna alla Tabella B, mentre ad avviso del perito di parte si arriva alla Tabella A, cat. 8 (percentuale di invalidità dal 21% al 30%), in quanto "*la somma delle invalidità, con criterio riduzionistico, è nell'ordine del 30%*".

Tuttavia, l'art. 6, comma 3, lettera g), secondo periodo del D.M. del 12 febbraio 2004 detta una specifica disciplina di cumulo applicabile nella fattispecie in esame: "*Per le menomazioni plurime da ascriversi ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, ai fini di equo indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A*".

Tale disposizione è pacificamente interpretata nel senso che due menomazioni ascritte alla Tabella B non possono essere cumulate, a meno che non si tratti di menomazioni riguardanti uno stesso organo o funzione.

Tale identità funzionale non si ravvisa nel caso delle infermità del Sig. -:

- il deficit funzionale a carico del rachide cervicale è descritto, sempre nella perizia di parte come "*motilità del capo sul collo ridotta e dolorabile ai gradi estremi delle estensioni e delle roto-inclinazioni, bilateralmente*" (pag. 6 della perizia del Dott. Argento *sub* doc. 8 al ricorso);

- "*la menomazione a carico del ginocchio*" consiste, invece in "*plus di 1 cm. al mesorotuleo e minus di 1 cm. alla coscia, a 10 cm. dal polo superiore della rotula. Accosciamento difficoltoso, con*

tendenza allo spostamento del carico sul lato sano ai massimi gradi della flessione e durante la fase di ritorno all'ortostatismo; deambulazione apparentemente in piano priva di caratteri patologici" (pag. 7 della perizia del Dott. Argento *sub* doc. 8 al ricorso).

In altri termini, si tratta, per la prima lesione, di una limitazione funzionale della motilità del collo rispetto alle estensioni e roto-inclinazioni estremi e, per la seconda lesione, di uno spostamento dell'osso della rotula del ginocchio sinistro che incide sulla distribuzione del carico nell'esecuzione della manovra di accosciamento.

Viceversa, non si rileva alcuna incidenza rispetto alle ordinarie attività di deambulazione, come confermato anche dalla dichiarazione del Sig. -di aver praticato in passato "*podismo a livello amatoriale*", mentre "*attualmente pratica trekking amatoriale*" (dichiarazioni del ricorrente riportate a pag. 2 della perizia del Dott. Argento *sub* doc. 8 al ricorso).

Trattandosi di un'infermità originata da un'incidente automobilistico del 1992, con postumi stabilizzati dal 1995, tale quadro oggettivo esclude la possibilità di ipotizzare una lesione unitaria a carico dell'apparato muscolo-scheletrico con un'invalidità complessiva pari al 30%, diversamente dalle conclusioni finali del perito di parte.

Per le ragioni esposte il ricorso del Sig. -risulta infondato e deve pertanto essere respinto.

La precedente ascrizione dell'infermità alla Tabella A ai fini dell'equo indennizzo, nonché l'esaurimento dell'attività processuale in un'unica udienza, senza ulteriori incombenti istruttori, giustificano, in via del tutto eccezionale e in relazione alle peculiarità del caso concreto, la compensazione integrale delle spese del giudizio, in deroga al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal Sig. -.

Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/04/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente